

COMUNE DI PIGNONE

PROVINCIA DI LA SPEZIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale: n. 17	Oggetto: <i>Programmazione triennale delle spese e del fabbisogno di personale 2022-2024.</i>
Data: 28/10/2021	

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Pignone,

il Revisore Unico, dott. Massimiliano Froso,

PREMESSO CHE l'articolo 239 del TUEL e l'articolo 19, comma 8 della L. n. 448/2001 prevede che questo organo si esprima con parere sulla materia in oggetto;

CONSIDERATO CHE in particolare:

- a) l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- b) l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, relativo alla eccedenze di personale e la necessità di ravvisare, da parte del Comune, di situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale;
- c) l'articolo 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- d) a norma dell'articolo 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- e) ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;
- f) alla Giunta Comunale sono attribuite specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione delle dotazioni organiche nonché, dall'art. 89, comma 5, del citato D.Lgs. n. 267/2000, di provvedere alla determinazione delle proprie dotazioni organiche ed all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- g) l'art.33 c. 2 del DL34/2019 che ha previsto che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ai valori soglia individuati da un successivo decreto attuativo;
- h) il D.M. 17 Marzo 2020 ha definito i valori soglia distinti per fascia demografica nonché le percentuali massime di incremento della spesa annua e al riguardo l'art. 6 c. 1 del suddetto D.M. recita testualmente *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;*
- i) la nuova logica sottesa alle procedure di reclutamento ed assunzione di personale è basata su superamento del solo concetto di turnover e sull'introduzione della verifica di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;
- j) ai fini della determinazione del valore soglia occorre calcolare l'incidenza percentuale delle spese di personale registrate nell'ultimo rendiconto rispetto alle medie delle entrate correnti relative agli ultimi tre esercizi considerate al netto del Fondo credito di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
- k) l'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 stabilisce che *“le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la*

vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;

- l) l'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 prevede *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55”;*
- m) l'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 prevede *“le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;*

PREMESSO CHE il Comune di Pignone si ritrova in questa situazione:

- 1. nel triennio 2022 – 2024 sono previste le seguenti cessazioni per pensionamento:
 - Profilo B1 posizione economica 5 part time 18 ore settimanali per collocamento a riposo a far data dal 01/05/2022;
 - Istruttore direttivo cat. D posizione economica 4: 36 ore settimanali per collocamento a riposo a far data 13/12/2023;
 - ha un'incidenza percentuale pari al 34,98%, quindi oltre il limite previsto dall'art. 4 comma 1 tabella 1 del decreto 17/03/2020, e che pertanto, stante la situazione attuale relativa alle entrate a rendiconto e la spesa di personale, deve ridurre la spesa entro il 2025 secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 1 del medesimo decreto, al fine di rientrare nel limite soglia pari al 29,50%;
 - nel rispetto delle suddette disposizioni, tenendo conto delle cessazioni suddette, e con il turn over parziale delle posizioni, si rientra, stante l'attuale quadro normativo, e situazione delle entrate e delle spese del bilancio dell'ente all'interno della soglia limite dell'art. 6 c. 1;
 - nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio è intenzione dell'amministrazione in seguito alla cessazione del profilo B posizione economica 1 provvedere all'assunzione di n. 1 dipendente cat. C. posizione economica 1 18 ore settimanali con profilo istruttore tecnico

con decorrenza 01/05/2022 e che la suddetta assunzione consente di rispettare il limite di spesa del 2009 per il lavoro flessibile pari ad € 17.627,90;

- la spesa complessiva di personale consente di rispettare quanto previsto dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 in base alle quali *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55”*;
- con la programmazione delle suddette assunzioni sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 1 c. 562 della legge 296/2006 e delle disposizioni previste dall'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale con la quale viene proposta la variazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale come segue:

1) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNUALITA' 2022-2023-2024			
Profilo Professionale	Modalità di accesso	Facoltà assunzionale – Spesa prevista	Note
			Per il triennio 2022-2023 - 2024 non sono previste assunzioni a tempo indeterminato se non in sostituzione di eventuali cessazioni di personale per diversi motivi (trasferimento in mobilità ad altre amministrazioni, cessazioni, pensionamenti) e la sostituzione avverrà nel rispetto del limite soglia previsto dall'art. 4 c. 1 del D.M. 17/03/2020

2) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ANNUALITA' 2022					
Numero	Categoria	Profilo	Modalità di	Facoltà	Note

		Professionale	accesso	assunzionale – Spesa prevista	
1	C1	Istruttore tecnico 18 ore settimanali	Mobilità o accesso a graduatoria di altri enti o concorso	€ 16.200,00	Decorrenza 01/05/2022

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTA

La proposta di Giunta Comunale di variare il piano del fabbisogno di personale 2022-2023-2024 prevedendogli inserimenti lavorativi sopra indicati

ED ESPRIME

ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'Articolo 239 TUEL, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto;

INVITA

L'amministrazione comunale a:

- 1) pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni aggiornato in “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. rispettando la normativa a tutela dei dati personali e sensibili dei soggetti citati nella delibera stessa ;
- 2) informare le organizzazioni sindacali e le R.S.U. dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione;
- 3) trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato, entro il 25.9.2018, tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai

sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

- 4) di dare atto che la presente delibera costituisce allegato obbligatorio del Dup triennio 2022-2024.
- 5) dare mandato al responsabile dell'Ufficio personale Dott. Dario Bertolotto per le ulteriori incombenze conseguenti al presente atto.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Sindaco, al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pignone, 28 ottobre 2021

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Dott. Massimiliano Froso